

Pubblicata la direttiva 2024/825 con la black list dei casi di marketing ambientale illecito

# Greenwashing, parte la stretta

## La responsabilità sarà presunta per imprese e professionisti

Pagina a cura

DI VINCENZO DRAGANI

**D**al 27 settembre 2026 l'adozione da parte di imprese e professionisti di una delle condotte contenute nella "black list" recata dalla nuova direttiva 2024/825/UE dovrà essere considerata attività di "greenwashing", accertabile senza necessità di ulteriori prove davanti alle competenti autorità degli Stati membri. Il termine è stabilito dal nuovo provvedimento dell'Unione europea contro il c.d. marketing ambientale fuorviante (o ecologismo di facciata), consistente nel presentare prodotti o procedimenti come più rispettosi dell'ambiente di quanto in realtà non siano. Il neo provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale UE del 6 marzo 2024, introduce infatti nell'ordinamento giuridico eurounitario una lunga lista di pratiche commerciali che dovranno essere dagli Stati membri "considerate in ogni caso sleali", in quanto ingannevoli sulle reali qualità ambientali dei beni o servizi promossi.

**La rinnovata disciplina UE.** Il nuovo provvedimento riformula la direttiva 2005/29/CE sulla tutela dei consumatori, direttiva che vieta a monte le "pratiche commerciali" (azioni ed omissioni finalizzate alla promozione di un prodotto) ritenute "sleali" in quanto al contempo risultanti: contrarie alla diligenza professionale; false o idonee a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio.

Nell'ambito delle "pratiche commerciali sleali", la direttiva 2005/29/CE individua, lo ricordiamo, le due particolari categorie delle "ingannevoli" (ossia idonee a indurre in errore i consumatori) e delle "aggressive" (costituite da pressioni illegittime sugli stessi).

In tale contesto normativo, la neo direttiva 2024/825/UE interviene inserendo specifiche figure di greenwashing negli elenchi della direttiva 2005/29/CE che identificano le fattispecie di pratiche commerciali ingannevoli maggiormente ricorrenti, al fine di alleggerire il relativo onere probatorio gravante su consumatori ed associazioni di tutela nelle opportune sedi.

**La black list dei casi di greenwashing.** In particolare, l'intervento di maggior impatto della direttiva 2024/825/UE coincide con

### Greenwashing, la nuova casistica UE

1) A livello generale, ogni pratica commerciale che promuove qualità ambientali di un prodotto, inquadrabile come "sleale" in quanto:

- contraria a diligenza professionale;
- falsa o idonea a falsare in misura rilevante il comportamento del consumatore medio

2) In particolare, a titolo esemplificativo, ogni pratica commerciale idonea ad ingannare il consumatore in relazione a:

- caratteristiche ambientali in generale, e di "circolarità" in particolare, del prodotto;
- prestazioni ambientali future non meglio circostanziate;
- vantaggi che non derivano da caratteristiche proprie del bene/servizio

3) In ogni caso, a titolo di presunzione legale, ogni pratica commerciale coincidente con una delle seguenti condotte (c.d. "black list"):

- Esibizione di marchi di sostenibilità non basati su sistemi di certificazione o sistemi di etichettatura legalmente riconosciuti
- Formulazione di asserzioni ambientali generiche e non dimostrabili, falsa attribuzione di qualità ambientali all'intero prodotto
- Dichiarazione di impatto neutro, ridotto o positivo su ambiente di prodotti, basata su compensazione di gas serra
- Presentazione di requisiti obbligatori come tratto distintivo di un'offerta economica
- Omessa comunicazione di effetti negativi di aggiornamenti software su operatività dei prodotti, o falsa presentazione della loro indispensabilità
- Omessa informazione su caratteristiche progettate per limitare la durabilità dei prodotti, note all'operatore economico
- Omessa informazione, o falsa dichiarazione, sulla circostanza che pezzi o accessori non originali compromettono un prodotto
- Falsa dichiarazione circa riparabilità o determinata durabilità di un bene
- Induzione a sostituzione o reintegrazione di materiali di consumo prima del necessario

l'aggiunta di specifiche figure di c.d. "marketing ambientale" nell'allegato 1 alla direttiva 2005/29/CE, recante la lista delle pratiche commerciali "considerate in ogni caso sleali", ossia in virtù di una presunzione legale (c.d. "black list").

In relazione a tali figure, i soggetti interessati saranno quindi esonerati dal dimostrare l'idoneità della condotta a falsare in misura rilevante la scelta commerciale della persona media. In primo luogo, in base alla riformulata "black list", costituirà per presunzione legale condotta di greenwashing l'"esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche".

Saranno quindi vietati sia i marchi volontari non verificati da soggetti terzi, indipendenti e rispondenti a requisiti ex lege sia quelli non istituiti dall'UE (come, ad esempio l'Ecolabel) o da Stati membri (come, ad esempio, il "Green made in Italy" di cui al dm 56/2018).

Ancora, sarà pratica commerciale "in ogni caso sleale"

il "formulare un'asserzione ambientale generica per la quale l'operatore economico non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti". Ad essere colpite saranno qui le dichiarazioni ambientali (diverse dai marchi) non chiarite attraverso lo stesso mezzo di comunicazione che le veicola (come le generiche affermazioni "verde", "ecologico", "ecocompatibile", "rispettoso dell'ambiente") e i cui autori non riusciranno altrimenti a dimostrarne la rispondenza (anche in questo caso) a sistemi di qualità ambientale riconosciuti ex lege.

Altra condotta commerciale sleale per presunzione legale sarà formulare asserzioni ambientali complessive su prodotti/attività ma riguardanti in realtà soltanto un determinato aspetto degli stessi (nel mirino, questa volta, gli slogan del tenore "realizzato con materiale riciclato" o "da fonti rinnovabili" che si rivelano veri solo in parte). Sleale ex lege sarà altresì dichiarare che un prodotto ha un impatto neu-

tro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di gas serra facendo però riferimento non all'intero ciclo di vita dello stesso ma a "compensazioni" delle emissioni in questione (è il caso di alcune asserzioni legate a locuzioni come "neutrale" o "a zero emissioni nette" per il clima, che possono dare falsa impressione di assenza di impatto ambientale).

Punito senza appello sarà anche il presentare requisiti imposti per legge quali tratti distintivi di un'offerta (come il vantare l'assenza di una sostanza chimica in realtà vietata).

Tra le altre rilevanti fattispecie di asserzioni ambientali "considerate in ogni caso sleali" figureranno altresì: il presentare un bene come riparabile quando non lo è; indurre il consumatore a reintegrare materiali di consumo prima della reale necessità tecnica; falsare o dichiarare falsamente i termini di durabilità temporale di un bene; promuovere aggiornamenti software omettendo di informare che possono incidere negativamente sul funzionamento

del bene. Oltre ad accrescere la "black list" delle pratiche commerciali in ogni caso sleali, la neo direttiva 2024/825/UE incrementa anche l'elenco esemplificativo (contenuto nell'articolo 6 della direttiva 2005/29/CE) delle figure di condotta che, pur non soggiacendo ad una presunzione di illegalità come le precedenti, possono facilmente nascondere una pratica commerciale ingannevole. Esordiscono nel suddetto elenco: le dichiarazioni che possono indurre in errore su caratteristiche ambientali ed aspetti di circolarità dei prodotti (quali durabilità, riparabilità o riciclabilità); le asserzioni ambientali non verificabili su prestazioni ambientali future di beni e servizi; il pubblicizzare quali vantaggi elementi in realtà irrilevanti (come l'assenza di plastica all'interno di fogli di carta).

**L'operatività delle neo disposizioni UE.** La direttiva 2024/825/UE è in vigore dal 26 marzo 2024, chiede agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 27 marzo 2026 le misure necessarie per conformarsi alle nuove regole e impone di applicarle dal 27 settembre dello stesso anno. La minuziosità delle nuove disposizioni UE contro il greenwashing, e la conseguente assenza di sostanziale discrezionalità da parte degli Stati membri nel recepirle, potrebbe tuttavia conferire al provvedimento UE il carattere (giurisprudenziale) di "direttiva dettagliata"; in tal caso, qualora non fosse recepita entro i termini dettati, essa direttiva esprimebbe comunque a livello nazionale degli effetti verticali tra persone (fisiche e giuridiche) e Stato inadempiente, legittimando le prime ad azioni presuntive nei confronti del secondo, anche per il ristoro dei danni eventualmente subiti in conseguenza dell'inerzia. Plausibilmente, la formale trasposizione delle nuove regole avverrà attraverso l'aggiornamento del dlgs 206/2005, il provvedimento recante il noto "Codice del consumo", nel quale, lo ricordiamo, le "pratiche commerciali sleali" di matrice unionale sono state tradotte come "pratiche commerciali scorrette", per evitare ogni confusione con un altro istituto previsto dall'ordinamento giuridico interno, applicabile alla fattispecie, ossia quello degli "Atti di concorrenza sleale" ex articolo 2598 del codice civile.